

# CAPITOLO 1

## **WEB E DIRITTO ALL'OBLIO**

### **1. L'atto**

*Tizio, navigando in Internet, si accorge che sul motore di ricerca Zeta digitando il proprio nome e cognome sono ancora presenti un certo numero di URL relativi ad una vicenda processuale che lo aveva visto protagonista anni prima in concorso con altre persone, conclusasi con la sua assoluzione davanti alla Corte di Cassazione con sentenza del 2021.*

*Egli, invero, nel novembre 2013 era stato rinviato a giudizio per associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis c.p.; assolto in primo grado e condannato in grado di appello, la Corte di Cassazione aveva definitivamente accertato la sua estraneità alle attività illecite e ai ritenuti episodi di violenza. Pertanto, egli aveva chiesto la rimozione dalle ricerche correlate al suo nome dei collegamenti alle notizie di cronaca relative ai fatti sopra menzionati.*

*Ricevuta risposta positiva e ottenuta la cancellazione, Tizio nel gennaio 2025 riscontrava che erano ancora presenti contenuti correlati alla medesima vicenda.*

*Nuovamente chiesta la cancellazione con PEC del ....., la società titolare del motore di ricerca la respingeva sul presupposto che i contenuti riguardavano un'attività svolta sino a poco tempo prima e quindi ancora attuali.*

*Tizio, pertanto, si rivolge a un legale rappresentandogli che la condotta omissiva del motore di ricerca stava generando gravi danni morali anche considerato che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti di cui alla notizia non giustificava più alcun interesse pubblico alla relativa conoscenza. Inoltre, a causa della diffusione di tale notizia, egli nel maggio 2025 non è stato eletto alle consultazioni elettorali del proprio comune a cui si era candidato, sicché aveva subito anche una perdita patrimoniale.*

*Assunte le vesti del legale di Tizio, si rediga l'atto giudiziario più utile ad assicurare la sua difesa.*

**TRIBUNALE DI .....**  
**RICORSO EX ART. 281DECIES C.P.C.**

Per il sig. Tizio, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ...., C.F. ...., rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. ...., C.F. ...., presso il cui studio in ....., alla via ....., n. ...., è elettivamente domiciliato, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione nonché la comunicazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata ..... presso il quale la parte elegge domicilio digitale.

PREMESSO IN FATTO

- Nel maggio 2025, Tizio, navigando in Internet, si accorge che sul motore di ricerca Zeta digitando il proprio nome e cognome risultano ancora presenti un certo numero di URL relativi ad una vicenda processuale che lo aveva visto protagonista anni prima in concorso con altre persone, conclusasi con la sua assoluzione davanti alla Corte di Cassazione.
- Egli, invero, nel novembre 2013 era stato rinviato a giudizio per associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416bis c.p. Il giudizio di primo grado si era concluso con la sua assoluzione; condannato in grado di appello, la Corte di cassazione, con sentenza del 2021 (all. ....), aveva accertato la totale estraneità di Tizio alle attività illecite e ai ritenuti episodi di violenza.
- Pertanto, il ricorrente aveva chiesto alla società convenuta la rimozione dalle ricerche correlate al suo nome dei collegamenti alle notizie di cronaca relative ai fatti sopra menzionati (all. ....).
- Ricevuta risposta positiva e ottenuta la cancellazione, Tizio nel gennaio 2025 scorgeva in rete la presenza di contenuti ancora abbinati al proprio nome e alla medesima vicenda.
- Reiterata nuovamente la richiesta di cancellazione con PEC del ..... (all. ....), la società titolare del motore di ricerca la respingeva (all. ....) sul presupposto che i contenuti riguardavano un'attività svolta sino a poco tempo prima e quindi ancora attuale.
- Tale condotta omissiva viola manifestamente il diritto all'oblio del ricorrente, atteso che il tempo trascorso dalla commissione dei fatti di cui alla notizia non giustifica in alcun modo l'interesse della collettività ad essere resa edotta delle informazioni contenute negli articoli di cui il ricorrente chiede la deindicizzazione.
- La permanenza nel web degli articoli relativi a fatti commessi dal ricorrente e aventi rilevanza penale ha generato ingenti danni morali e di immagine al sig. Tizio.
- Inoltre, a causa della diffusione di tale notizia, egli nel maggio 2025 non è stato eletto alle consultazioni elettorali del proprio comune a cui si era candidato (all. ....), con un evidente perdita patrimoniale.

IN DIRITTO

L'ingiustificato rifiuto di deindicizzazione da parte del motore di ricerca di fronte all'espressa richiesta del ricorrente è idoneo a far sorgere in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento dei danni, per violazione del diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), si dichiara che il valore della causa è di euro ....., onde è dovuto contributo unificato di euro .....

Luogo e data, .....

Avv. ....

### PROCURA

Io sottoscritto sig. Tizio, nato a ..... il ....., residente in ....., alla via ....., n. ...., c.f. ...., conferisco all'avv. .... procura a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare la controversia, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio legale sito in ....., alla via ..... Ricevuta, altresì, l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsento espressamente, ai sensi dell'art. 23, alla loro comunicazione. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto informazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui detto procedimento è obbligatorio.

Si dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso, il grado di complessità, le caratteristiche e l'importanza dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo e di essere stato reso edotto circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Si dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale del procuratore.

Luogo e data, .....

Firma di Tizio .....

È autentica

Avv. ....

## 2. La sentenza

### Cassazione Civile, Sez. I, 30 maggio 2025, n.14488

La Suprema Corte affronta ancora una volta il tema della permanenza in Rete di una notizia, in passato legittimamente divulgata, ma che non risulti più corrispondente a quella attuale, nell'eterno conflitto tra diritto all'oblio e cronaca giudiziaria.

In particolare, i giudici di legittimità ricordano preliminarmente che tale diritto è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (che deve rispondere a scopi di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali, e non già a finalità meramente divulgative o economico-commerciali); l'elevato gra-

15. Va disposta, sussistendo i presupposti di legge, l'anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

Dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità e degli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del 21 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2025.

### 3. La giurisprudenza

- Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

*Cassazione Civile, Sez. III, 1 febbraio 2024, n. 3013*

- Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.

*Cassazione Civile, Sez. I, 31 maggio 2021, n.15160*

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.

*Cassazione Civile, Sez. Un., 22 luglio 2019, n.19681*

## 4. L'istituto

### 4.1 Il diritto all'oblio

Il diritto all'oblio, ovvero il diritto di un individuo a non essere più ricordato per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca, si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale e quella, infine, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.

È noto che tale tipo di diritto entri spesso in contrapposizione con la libertà di manifestazione del pensiero e con quella particolare e importante ipotesi specifica costituita dalla libertà di stampa, che trova autorevole referente normativo nell'art. 21 Cost.

In proposito, giova evidenziare che il diritto di cronaca è riconosciuto dall'ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero e consiste nel diritto alla pubblicazione di ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico. Tuttavia, se è vero che la pubblicazione di un articolo giornalistico possa ricondursi all'alveo dell'art. 21 Cost., che garantisce la libera manifestazione del pensiero, è altrettanto vero che neanche la norma costituzionale garantisce un'incondizionata libertà di manifestare il pensiero, dovendo tale attività pur sempre svolgersi in un delicato quadro di bilanciamento contro eventuali interessi di segno contrario.

La fattispecie, che nasce per tutelare principalmente il diritto all'onore dei singoli, ha oggi numerose e importanti implicazioni anche con un altro diritto

della personalità, ovvero quello alla riservatezza (o privacy, secondo la denominazione anglosassone).

Il tema attualmente involge in particolar modo la trattazione sul web di notizie accadute nel passato e pubblicate all'epoca, che però rimangono disponibili online e possono essere recuperate, nella loro formulazione originaria, anche a distanza di molto tempo.

Le possibilità di consultazione consentite dal web rendono, infatti, non più necessaria la ripubblicazione e pongono, invece, il connesso problema della cancellazione delle vecchie notizie e dei vecchi dati, o quanto meno della loro conservazione in maniera da essere consultabili con modalità conformi al rispetto della privacy e dell'onore altrui (e, cioè, in maniera compatibile con il diritto all'oblio).

È noto, infatti, che quando una notizia viene pubblicata nel web rimane a disposizione degli utenti per un tempo indefinito: dal punto di vista giuridico, quindi, non si dovrà più giudicare la liceità di una nuova pubblicazione, ma collocare la notizia già pubblicata in un tempo presente, passando a valutare se le sia stato attribuito il giusto peso attraverso la contestualizzazione, affinché non leda la personalità dell'individuo.

Tant'è che la Corte di Cassazione è arrivata a qualificare il diritto all'oblio non tanto come un diritto a dimenticare, quanto come un diritto alla contestualizzazione.

Un primo punto fondamentale della tutela dei singoli, in questo senso, è stato posto con la decisione del 13 maggio 2014, n. C-131/12 della Corte di Giustizia UE, Grande sezione. In tale occasione la Corte aveva statuito che l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come operazione di "trattamento di dati personali" qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il "responsabile del trattamento" summenzionato, secondo le definizioni di cui all'art. 2, lett. b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (oggi corrispondenti all'art. 4, nn. 2, 7 e 8 del GDPR, che ha abrogato la direttiva 95/46). Conseguentemente, aveva proseguito la Corte, il diritto di ottenere rettifica, cancellazione e congelamento dei dati, nonché quello di opporsi al relativo trattamento (artt. 12 e 14 della direttiva 95/46, confluiti negli artt. 15 e 21 nel GDPR) consentivano all'interessato di domandare che le informazioni del passato che lo riguardavano, una volta trascorso molto tempo dalla loro collazione, non venissero più collegate al suo nome da un elenco di risultati restituito da una ricerca effettuata a partire dal suo nome, anche nel caso in cui le informazioni in questione non gli arrecassero pregiudizio.

Anche la Corte di Giustizia aveva individuato un limite del diritto all'oblio nell'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.